

OGGETTO: Imposta municipale propria. – Determinazione aliquote e detrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 secondo cui *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Imposta municipale propria (IMU), e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina regolamentare in materia di Imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, commi 6, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria;
- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della L. 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nelle relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 sono stati esclusi dalla base imponibile dell'Imposta municipale propria dall'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 e pertanto non trova più applicazione l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 che ne prevedeva l'imponibilità seppure con aliquota ridotta;

DATO ATTO che le aliquote di base dell'IMU sono state fissate dall'art. 8, commi 1-2-3, del Regolamento sull'Imposta unica comunale;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, determinare le aliquote e la detrazione dell'IMU negli importi indicati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, nel quale sono anche riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote approvate con il Regolamento ai sensi dell'art. 13, commi 6-7, del D.L. 201/2011, dell'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della Legge 228/2012 nonché la detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

VISTI

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n. 34212/2014), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 10/06/2014 della IV Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, sotto la lettera B); per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1) di stabilire le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle misure indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che nel suddetto allegato "A", al punto 1), sono riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote di base già approvate con il Regolamento;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2014;
- 4) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. e al Collegio dei Revisori dei conti;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Aliquote e detrazione

1. Aliquote vigenti ai sensi dell'art. 8, c. 1-2-3, del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Aliquota di base modificata in aumento	1,06%	art. 13, c. 6, D.L. 201/2011	art. 8, c. 1
Aliquota di base modificata in aumento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01%	art. 1, c. 380, lett. f) e g), L. 228/2012	art. 8, c. 2, e art. 13
Aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	0,35%	art. 13, c. 7, D.L. 201/2011	art. 8, c. 3

2. Aliquote ridotte approvate ai sensi dell'art. 8, c. 4, e dell'art. 8-bis del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Aliquota ridotta per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8, c. 4
Aliquota ridotta per le unità abitative locate a canone concordato rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 8-bis del Regolamento	0,4%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8-bis

3. Detrazione

Descrizione detrazione	Importo detrazione	Riferimento legislativo	Riferimento al Regolamento
Detrazione per abitazione principale e unità immobiliari assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro relative pertinenze	€ 200,00	art. 13, c. 10, D.L. 201/2011	art. 11